CAMERA DEI DEPUTATI N. 1837-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **TOSI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 ottobre 1955 (*Stampato n. 1006*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SCELBA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(VANONI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(VILLABRUNA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MARTINELLI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 ottobre 1955

—

Disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia

Presentata alla Presidenza l'11 dicembre 1955

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge in esame ha per iscopo di richiamare in Italia capitali esteri *privati* favorendone l'afflusso per la creazione di nuove imprese produttive o per l'ampliamento di quelle già esistenti. Finalità essenziale quindi è quella di incrementare il settore produttivo ed i benefici che la legge in esame consente

sono particolarmente rivolti verso i capitali che intendono aiutare l'Italia nel suo sforzo di produzione.

I.

Prima della presente legge il movimento dei capitali esteri in Italia era regolato dal decreto-legge 2 marzo 1948, n. 211, e si svolgeva secondo i seguenti criteri:

a) non era prevista alcuna preventiva autorizzazione per la loro introduzione sul nostro territorio. Però tutti i movimenti di cambio dovevano avvenire a mezzo dell'Ufficio italiano dei cambi;

b) non era richiesta alcuna autorizzazione per il loro diretto investimento. Nel caso però di apporti in natura occorreva l'autorizzazione preventiva del Ministero del commercio estero ed era necessario che il loro ammontare non superasse il 50 per cento dell'investimento totale. Se si fosse trattato di apporto di brevetti si sarebbe dovuto ottenere l'autorizzazione del Ministero del commercio estero, il quale avrebbe dovuto sentire preventivamente il Ministero tecnico competente;

c) il trasferimento all'estero dei proventi sui capitali, vale a dire dividendi, profitti ed interessi, era autorizzato fino al limite dell'1 per cento in più dell'interesse legale annuo (quindi 6 per cento) sul capitale. L'eccedenza doveva essere versata su dei conti esteri per i quali era ammessa la girata di conto tra i titolari. Le diverse « redevances » (canoni) erano liberamente trasferibili, così come erano generalmente trasferibili i salari e gli stipendi;

d) la riesportazione dei capitali, dall'Italia al paese di provenienza, poteva avvenire per il 50 per cento del capitale importato dopo un periodo di tempo di non meno di due anni dall'investimento. Il restante 50 per cento poteva essere trasferito dopo gli altri due anni. Questo in caso di liquidazione o di vendita dell'impresa e nel caso di vendita di valori, quali azioni, obbligazioni, ecc. Nel caso invece di apporto originario di beni, il periodo minimo necessario per poter riesportare i capitali doveva essere di almeno cinque anni;

e) la riesportazione dall'Italia di capitali relativi a quote di ammortamento doveva avvenire conformemente ad un « piano » approvato dalle competenti autorità al momento della concessione dell'autorizzazione ad accendere il mutuo estero;

f) l'impiego in Italia dei capitali esteri, che non potevano essere riesportati, era liberamente autorizzato per gli ulteriori reinvestimenti, per le normali spese correnti, per la cessione ad altro straniero che li utilizzasse in Italia;

g) il trattamento giuridico delle imprese estere in Italia era, in via di principio, uguale a quello delle imprese italiane. Non vi era discriminazione alcuna in ordine alla creazione di società con capitale straniero. Nessun controllo sulla loro costituzione e nessun limite particolare imposto alla loro attività, salvo casi speciali;

h) il trattamento fiscale delle imprese estere non prevedeva discriminazioni speciali, così come non era previsto alcun trattamento di favore per nuovi investimenti di capitale estero.

II.

L'esportazione dei capitali esteri *privati* generalmente segue una di queste quattro vie;

1°) prestiti di capitali privati agli Stati;

2°) investimenti diretti di capitali privati nei servizi pubblici;

3°) investimenti diretti di capitali privati in industrie estrattive (industria petrolifera, miniere, agricoltura) che lavorano per l'esportazione;

4°) investimenti diretti di capitali privati in industrie manifatturiere che producono per il mercato interno.

Dal 1920 al 1929 il collocamento presso il pubblico dei titoli di Stati esteri probabilmente rappresentò la forma più importante dell'attività finanziaria sui grandi mercati di capitali, ma la sua importanza, da quella data, è di molto diminuita.

Attualmente si ricorre a questa forma solo in casi speciali e per importi limitati.

La Svizzera recentemente ha emesso qualche prestito per conto di paesi esteri; sembra, parzialmente coperto da capitali che abbandonavano paesi a moneta debole.

Anche l'emissione da parte di società industriali o commerciali estere di azioni o obbligazioni destinate ad essere collocate direttamente presso il pubblico ha perso della sua importanza.

È da tener presente che l'orientamento e la natura dei movimenti di capitali riflettono l'inquietudine dei particolari detentori degli stessi, i quali vogliono evitare le perdite dovute alla politica economica e monetaria dei paesi importatori di capitali, pur accettando tutti i rischi d'ordine puramente commerciale.

Essendo diminuita la forma di collocamento all'estero dei capitali attraverso i buoni di Stati esteri, dopo la guerra, ha assunto particolare rilievo l'esportazione di capitali sotto forma di investimenti diretti. Essi sono dovuti a società, il cui numero è relativamente limitato, che creano delle succursali o delle filiali all'estero e ne conservano il controllo.

Non si tratta dunque di un fenomeno nuovo, soprattutto nei paesi insufficientemente sviluppati.

Ciò che è nuovo è l'importanza che hanno preso questi investimenti, sia in valore relativo che in valore assoluto.

Una delle cause di resistenza all'espansione di questa forma di finanziamento è la difficoltà che incontrano i privati a prevedere la politica degli Stati importatori dei loro capitali, e i trattamenti giuridici, valutari e fiscali che potrebbero essere riservati ai titoli stranieri da essi posseduti.

* * *

Dall'esame comparato di questi ultimi anni, si è notato che un discreto numero di paesi aveva ritenuto che il loro ritardato sviluppo economico avesse sofferto in conseguenza dello squilibrio fra la produzione dei prodotti primari per l'esportazione, che si era sviluppata in maniera abbastanza considerevole, e le industrie manifatturiere che avevano fatto dei progressi troppo lenti.

L'accrescersi degli investimenti americani in tali industrie aveva fatto sorgere la speranza che era venuto il momento in cui i capitali esteri privati avrebbero contribuito, più che per il passato, allo sviluppo economico generale del paese. Su questa constatazione impostarono una loro politica degli investimenti esteri nell'industria manifatturiera. Le scarse notizie statistiche, di cui si dispone a proposito del settore industriale finanziato con capitali privati esteri, tendono a fare sottovalutare l'importanza degli investimenti nell'industria manifatturiera.

I paesi sottosviluppati, esportatori di prodotti primari, desiderano naturalmente, nella misura in cui la loro economia lo permette, di poter trasformare i prodotti del loro territorio.

Anche l'economia realizzata sui trasporti e sui noli concorre frequentemente a sviluppare la trasformazione in luogo; è il caso, per esempio, della prima fusione dei minerali appena cavati dalla miniera e della prima estrazione degli olii a partire dai semi.

Tuttavia, se le riduzioni di costo sono di scarsa entità, avviene che i paesi consumatori dei prodotti tendano ad attirare le industrie di trasformazione sui loro territori al fine di economizzare anche in valuta, oltre che per altre ragioni.

È il caso delle numerose raffinerie di petrolio impiantate nei paesi consumatori, piuttosto che nei paesi produttori.

* * *

Ai paesi insufficientemente sviluppati interessa innanzi tutto lo sviluppo delle industrie manifatturiere che producono per il consumo interno, e questo tipo di industria non è di per sé allettevole per i capitali privati esteri, poiché nei paesi sottosviluppati la produzione di articoli per il mercato interno si espande lentamente e ai suoi inizi pare che si limiti soprattutto a beni la cui importazione non è economicamente giustificata a motivo delle spese di trasporto elevate, oppure quando si tratti di derrate facilmente deperibili. Sono stati invece i paesi più sviluppati quelli che hanno attirato la maggior parte di capitali destinati agli investimenti per la produzione di beni di consumo o di quelli più generalmente importati.

Le statistiche ci permettono di constatare che gli investimenti di capitali britannici sono particolarmente aumentati in Australia, Canadà e nell'Unione del Sud Africa e negli Stati Uniti, così come gli Stati Uniti hanno investito ingenti capitali nell'industria manifatturiera già industrializzata come nel Canadà e nell'Europa Occidentale.

III.

Altri campi importantissimi per le correnti di capitali internazionali sono: quello della distribuzione dei beni, cioè il commercio, e quello finanziario o del credito.

Per ciò che riguarda i due settori in esame, la maggior parte dei capitali esteri sono investiti in aziende che scambiano prodotti manifattutieri con i paesi esportatori di capitali.

Furono proprio i contatti attraverso l'attività commerciale a determinare in alcuni casi gli investimenti esteri nella produzione locale di articoli manifatturieri per il mercato interno.

* * *

Le banche estere esercitanti la loro attività in paesi sottosviluppatii, non aventi istituti bancari nazionali sufficienti alle pro-

prie necessità, rappresentano un interesse particolare per i capitali esteri. Senonché l'attività delle banche estere, così come quello delle compagnie di assicurazione estere, è la prima ad essere controllata e regolamentata legislativamente non appena un paese giunge ad uno stadio di sviluppo abbastanza avanzato.

È per questa ragione che il ritmo di incremento degli investimenti esteri nel settore non è stato sempre uguale a quello degli investimenti effettuati nell'industria estrattiva e manifatturiera.

IV.

Per valutare il vantaggio economico apportato da una corrente di capitali esteri non è sufficiente misurarne la quantità ma si deve aver riguardo alla *forma* presa dall'investimento ed ai *settori di attività* in cui orienta il suo impiego.

V.

Non si deve assolutamente credere che i capitali privati impediti da eventuali disposizioni interne a liberamente circolare fra nazioni, sotto determinate forme o per certi settori di attività economica, siano pronti per ciò stesso a scegliere investimenti sotto altra forma od in altri campi di attività. Chi, detenendo capitali, è disposto, ad esempio, ad acquistare obbligazioni di uno Stato estero, è per ciò stesso più propenso ad accettare un tasso di interesse costante piuttosto che un tasso magari più alto ma aleatorio. Perciò, continuando il nostro esempio, se egli non sarà facilitato ad acquistare delle obbligazioni estere, certamente non investirà mai il suo denaro in azioni estere. Tanto più che, come abbiamo visto, gli investimenti industriali all'estero tendono verso gli investimenti diretti, ed il portatore di capitali privati in genere effettua investimenti diretti all'estero solamente nel proprio campo di attività.

VI.

Diverse circostanze tendono a ridurre la corrente internazionale dei capitali privati destinati allo sviluppo economico di un paese.

Si possono riassumere in tre gruppi:

a) i capitali esteri non si avventurano in determinati settori produttivi, anche se importanti, a motivo della differenza di concezione, di tradizione e di situazioni sociali e politiche fra i paesi esportatori e quelli importatori di capitali; molte volte per la distanza che li separa; per la non perfetta conoscenza da parte dei detentori di capitali delle condizioni e delle norme vigenti nei paesi importatori; per il fatto che il concetto di proprietà dei beni può sollevare difficoltà ed intoppi presso il paese importatore.

D'altra parte, alcune insufficienze dei paesi non ancora sviluppati sono seria fonte di ostacoli. Ad esempio, la mancanza di risorse naturali di facile sfruttamento; la penuria di mano d'opera *qualificata;* la scarsità di mezzi di trasporto, di energia elettrica e di altri servizi pubblici, capaci di facilitare non solo lo sviluppo della produzione ma altresì la formazione del mercato adatto ad assorbirla;

b) la tensione internazionale ed il rischio di capovolgimenti nella situazione politica interna dei varî paesi o nelle relazioni politiche fra determinati paesi, hanno effetti nocivi sulla importazione di capitali;

c) la politica economica e sociale che si vuole adottare influenza certamente il movimento di capitali.

Avviene così che paesi industrializzati mirino a fare una politica che renda sempre più convenienti gli investimenti nel paese stesso, oppure limitino il risparmio disponibile per gli investimenti all'estero.

Altri paesi, invece, nei quali l'economia è pianificata ed altamente centralizzata, l'investimento di capitali esteri è praticamente impossibile. In altri ancora gli investimenti esteri sono limitati e vietati in alcuni settori; oppure ne viene regolato l'ingresso, l'investimento, il loro utilizzo e la loro rimunerazione, in genere collo scopo di adattare il loro impiego ai bisogni della economia nazionale più che di limitarne l'afflusso. Ci si sforza, per esempio, di orientare i capitali esteri verso determinati rami di attività, di conservare le risorse naturali nazionali, di far partecipe lo Stato, con un sistema di imposizione o con altri mezzi, ai beneficî ricavati dallo sfruttamento delle risorse naturali e di costringere le imprese estere ad utilizzare o formare la mano d'opera nazionale.

Anche se queste misure non sono manifestamente discriminatorie, esse hanno molto spesso delle ripercussioni sfavorevoli sugli investimenti esteri e sono certo più controproducenti di quel che siano le restrizioni sul trasferimento internazionale dei profitti e dei capitali di investimento.

Si può affermare che i provvedimenti di controllo dei cambi, adottati dai vari paesi in funzione della difficoltà da essi incontrata nell'equilibrare la loro bilancia dei pagamenti, tendono solamente a contenere l'uscita dei capitali nell'ammontare consentito dallo stato della bilancia stessa, ma non a frenare ed a ridurre i trasferimenti che avrebbero potuto aver luogo.

Il controllo dei cambi, per di più, ha sempre avuto la tendenza di prolungare lo squilibrio che aveva giustificato la sua adozione, e conviene altresì dire che un certo numero di paesi lo ha talvolta utilizzato non solo per sostenere la bilancia dei pagamenti, ma per imporre delle limitazioni o regolamentare differentemente le imprese estere.

È evidente che lo scopo delle misure di controllo, a cui si è fatto cenno, non è certo quello di sviare l'afflusso dei capitali esteri. Tuttavia il rischio di veder modificate le misure precedentemente accordate o le norme in atto, ed il timore di interventi radicali, proclamati da alcune dottrine, ad esempio sotto forma di nazionalizzazione delle industrie o di espropriazione di beni esteri, hanno creato un clima, meno favorevole di quel che non fosse per il passato, agli investimenti privati.

VII.

Sottopongo alla cortese attenzione degli onorevoli colleghi:

a) l'andamento dell'investimento dei capitali esteri in Italia;

b) la ripartizione per settore economico degli investimenti esteri in Italia, a tutto il settembre 1955.

Emerge con tutta evidenza che fino a qualche anno fa i capitali esteri furono particolarmente attratti sul nostro territorio dalle industrie petrolifere. Negli ultimi anni invece essi si sono decisamente orientati verso le aziende commerciali, verso le industrie minerarie e metallurgiche, verso le industrie meccaniche, le chimiche, le tessili e manifatturiere.

Occorre quindi non lasciar interrompere questo flusso di collaborazione e di potenziamento delle nostre energie e delle nostre capacità di lavoro.

Investimenti di capitali esteri in Italia.
(Milioni di dollari).

	Valute trasferibili	Valute E.P.U.	TOTALE
1952	9,8	8,3	18,1
1953	14,2	2,4	16,6
1954	34,8	18 –	52,8
1954 (9 mesi) . .	19,6	4,6	24,2
1955 (9 mesi) . .	52,4	10,4	62,8

Dati rilevati dall'Ufficio italiano cambi, compreso prestiti privati ed esclusi i disinvestimenti.

Ripartizione per settore economico degli investimenti esteri in Italia effettuati in base al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211.

(in lire)

SETTORE ECONOMICO DELL'INVESTIMENTO	PERIODO			
	Dal 6 aprile 1948 al 31 dicembre 1953	1954	Dal 6 aprile 1948 al 31 dicembre 1954	1955 (9 mesi)
Edilizia urbana	719.951.417	382.662.779	1.102.614.196	443.900.000
Agricoltura	61.844.244	20.377.359	82.221.603	26.400.000
Titoli di Stato	57.350.069	1.299 112	58.649.181	12.100.000
Aziende immobiliari	1.160.332.647	233.176.902	1.393.509.549	51.300.000
Aziende alimentari	1.445.564.227	434.400.954	1 879.965.181	12.300.000
Industrie automobilistiche	54.237.128	52.888.990	107 126.118	198.100.000
Altre industrie meccaniche	1.551.312.762	162.672.000	1.713.984 762	2.379.500.000
Industrie minerarie metallurgiche	670.640.484	103.336.658	773.977.065	6.431.500.000
Industrie petrolifere	24.266.573 857	101.746.115	24.368.319.972	170.300.000
Industrie chimiche	1.423.933.446	3.209.277.648	4.633.211.094	221.700.000
Industrie tessili e manifatturiere	2.473.625.471	2.836.283 290	5.309.908.761	716.600.000
Industrie elettriche e elettrotecniche	1.389.628.955	962 398.405	2.352.027.360	1.363 900.000
Altre industrie	3.347.051.367	2.873.250.134	6.220.301.501	350.500.000
Aziende commerciali	1 778 022.528	2.424.701.797	4.202.724.325	10.117.300.000
Aziende assicurative	94.878.930	3.089.370	97.968.300	41.900.000
Aziende finanziarie	3.168.579.669	497.827.096	3.666.406.765	57.100.000
Aziende di viaggi e turismo	143.221.355	60.600.000	203.821.355	—
Aziende di trasporti	285.925.803	—	285 925.803	4.000.000
Privati	6.699.377	3.668.480	10.367.857	—
Conti ex decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211 (*a*)	139.291.843	5.593.372.437	5.732.664.280	3.259 400.000
Varie	130.887.805	1.868.880	132.756.685	467.100.000
TOTALE	44.369.553.384	19.958.898.329	64.328.451.713	26.325 300.000

(*a*) Sono i conti nei quali vengono accreditati gli importi in attesa di investimento.

VIII.

L'approfondito esame e l'attenta analisi del movimento dei capitali internazionali fatto anche da studiosi ed esperti in materia permette di riassumere alcune fondamentali considerazioni, le quali devono essere tenute presenti nella elaborazione della politica da seguire se si vuol favorire lo sviluppo economico.

1°) L'attuale squilibrio internazionale, messo in risalto anche dalla non convertibilità di certe monete e dal controllo dei cambi, tende a ridurre in diversa maniera il volume dei capitali privati esportati a scopo di investimento ed in particolare a restringere la zona entro la quale ciascun paese esportatore di capitali ha interesse a fare i propri investimenti.

Il ristabilire l'equilibrio internazionale, oltre alle evidenti favorevoli conseguenze generali, allargherebbe sia il campo degli investimenti internazionali che quello della ripartizione geografica delle esportazioni di capitali.

2°) Gli investimenti privati di capitali esteri avvengono in un clima meno favorevole di quel che non fosse prima della crisi economica degli anni attorno al 1930.

Ciò dipende non solamente dalla esistenza di diverse regolamentazioni ufficiali nei vari paesi, ma soprattutto dalla incertezza e dalla mancanza di sicurezza, poiché alcune misure in atto, particolarmente quelle sul controllo dei cambi, possono essere all'improvviso ed inaspettatamente modificate.

Di fronte alla difficoltà di far eliminare nei paesi importatori di capitali gli elementi creatori di incertezza, si sono studiati e proposti diversi sistemi per compensare, per opera degli stessi paesi esportatori di capitali, il rischio affrontato dai finanziatori sull'estero, arrivando così a proporre sia degli sgravi fiscali che delle garanzie contro i rischi non commerciali.

3°) L'emissione di prestiti di Stato sui mercati internazionali di capitali trova ormai seri ostacoli, dopo i capovolgimenti e le crisi economiche, sociali e politiche sopraggiunte in questi ultimi 30 anni. I governi dei paesi insufficientemente sviluppati sul piano economico e sociale incontrano perciò serie difficoltà a ricorrere a capitali privati esteri per finanziare il progressivo sviluppo dei loro servizi pubblici e sono perciò indotti a far ricorso sempre più ai limitati capitali nazionali. Qualche rara volta possono contare anche su prestiti di Stati esteri o su quelli della Banca internazionale della ricostruzione.

4°) I servizi pubblici (particolarmente trasporti ed elettrici), che una volta rappresentavano il settore principale di investimento dei capitali privati esteri, oggi non attirano più, dal momento che i singoli Stati tendono ad esercitare direttamente tali servizi, mettendoli a disposizione della collettività a tariffe spesso non sufficientemente rimunerative.

5°) Le correnti di capitali verso gli altri settori di attività acquistano spesso la forma di cospicui investimenti in aziende di grande produzione, le quali sono messe sotto il controllo della società finanziatrice. Essa conserva la sua sede nel paese esportatore di capitali e provvede, quando la produzione è destinata alla esportazione. al collocamento in larga misura dei prodotti fuori dai confini dello Stato produttore e al rifornimento delle materie prime, dell'attrezzatura. dei tecnici. In genere, dopo il primo largo contributo per la loro costituzione. le imprese di questa provenienza si sviluppano e crescono per effetto di reinvestimento dei profitti conseguiti, piuttosto che per apporto di nuovi capitali freschi.

6°) Le industrie di produzione estrattiva, quali le petrolifere, le miniere, l'agricoltura, ma soprattutto le imprese petrolifere, costituivano fino allo scorso anno il principale settore di investimento diretto di capitali esteri.

Emerge quindi evidentissimo che le correnti di capitale si orientano verso paesi forniti di abbondanti risorse naturali piuttosto che verso quelli a forte densità di popolazione.

7°) Numerosi paesi, non sufficientemente sviluppati, incoraggiano l'afflusso di capitali esteri privati, allo scopo di investirli in imprese manifatturiere, i cui prodotti sono destinati all'interno, assicurando la protezione del mercato e talvolta anche altri vantaggi. In questo caso le misure di controllo adottate, eccezion fatta talora per il controllo del cambio, sono meno rigorose di quelle applicate agli investimenti esteri nei servizi pubblici e nelle imprese estrattive.

8°) Tuttavia, i paesi scarsamente sviluppati hanno il loro mercato nazionale troppo ristretto o non sopportano per molte altre ragioni la grande produzione in serie quale si addice ed è ricercata dai capitali esteri. Per di più la bilancia internazionale dei pagamenti di tali paesi non permette generalmente lo sviluppo di imprese manifat-

turiere attraverso un costante apporto di capitali esteri.

Vi è però una favorevole circostanza in cui si può incoraggiare con probabilità di successo gli investimenti di cui sopra.

Ciò avviene quando anche le produzioni primarie ed estrattive adatte alla esportazione sono, esse pure, in via di incremento.

IX.

Con la fortunata circostanza di cui sopra coincide la situazione attuale del nostro Paese. Ecco perché occorre non arrestare ma incoraggiare nella più larga misura possibile l'afflusso di capitali esteri in Italia.

Infine paesi sovrapopolati e benché con industrie manifatturiere relativamente poco sviluppate hanno dovuto registrare, nell'ultimo decennio, una riesportazione netta di capitali esteri privati a lungo termine. È il caso dell'India, del Ceylon, dell'Indonesia e dell'Egitto.

Non si può quindi non rimanere colpiti dal differente comportamento delle correnti di capitali nei confronti di questi paesi con altri meno popolosi ma con più cospicue disponibilità di risorse naturali, per dover tristemente concludere che non è già l'abbondante disponibilità di mano d'opra, magari anche a basso salario, ad invogliare l'investimento dei capitali privati esteri.

Occorre allora, con tutti gli accorgimenti e per molteplici vie, invogliare il capitale estero a trovare investimento nelle imprese produttive italiane. Per i motivi indicati invito ad approvare la legge in esame, augurandomi che l'impegno posto dall'Italia ad aprire le porte del suo mondo economico alla collaborazione capitalistica estera trovi piena comprensione e solidarietà nell'interesse reciproco e per il migliore avvenire di tutti i popoli.

TOSI. *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero, i quali intendano effettuare, dopo l'entrata in vigore della presente legge, trasferimenti in Italia di capitali in valute estere, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi ed a questo cedute, allo scopo di investire il controvalore in lire nella creazione di nuove imprese produttive o nell'ampliamento di analoghe imprese già esistenti, potranno trasferire all'estero, senza alcuna limitazione, i dividendi e gli utili effettivamente percepiti, nonché i capitali derivanti da eventuali successivi realizzi.

ART. 2.

Qualora gli investimenti del controvalore in lire di capitali esteri introdotti in Italia nei modi previsti dall'articolo 1 non siano destinati alla creazione di nuove imprese produttive od all'ampliamento di analoghe imprese già esistenti, il trasferimento all'estero degli interessi, dei dividendi e degli utili effettivamente percepiti non può superare l'aliquota dell'8 per cento sui capitali investiti ed il trasferimento dei capitali derivanti da eventuali successivi realizzi non può eccedere l'ammontare della valuta originariamente importata, né aver luogo prima di due anni dall'investimento.

L'utilizzo delle somme eccedenti i limiti indicati nel precedente comma è assoggettato alle disposizioni valutarie vigenti nel momento in cui ha luogo.

Le disposizioni del presente articolo sono estese al trasferimento degli interessi, dividendi e utili percepiti e ai capitali realizzati, posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, su investimenti effettuati in applicazione del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211; il biennio previsto dal primo comma del presente articolo ha decorrenza dalla data dell'avvenuto investimento.

ART. 3.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui l'investitore originario ceda, in tutto o in parte, le attività acquisite in Italia ad altro straniero o cittadino italiano residente all'estero.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Le imprese previste dall'articolo 1 possono avere la forma di società o ditte estere oppure di società italiane.

Dette imprese possono contrarre in Italia debiti a medio e lungo termine ed emettere obbligazioni alle seguenti condizioni:

a) quando si tratti di imprese costituite in forma di filiali di società o ditte estere o di società italiane senza partecipazione di cittadini italiani residenti in Italia, il complesso dei debiti e delle obbligazioni non deve superare il 50 per cento del capitale introdotto in Italia;

b) quando si tratti di imprese costituite sotto forma di società italiane con la partecipazione anche di italiani residenti in Italia e con capitale estero per un importo superiore al 30 per cento, il complesso dei debiti e delle obbligazioni può superare il 50 per cento dell'intero capitale purché, per la parte eccedente tale aliquota, le imprese stesse ottengano dall'estero, per l'utilizzo in Italia, crediti della stessa specie e durata in misura proporzionale alla partecipazione del capitale estero, in valuta estera accettata dall'Ufficio italiano dei cambi ed a questo ceduta.

Qualora la partecipazione del capitale estero abbia luogo mediante sottoscrizione di un aumento di capitale azionario di società italiane per azioni, le disposizioni del comma precedente si applicano ai debiti ed alle obbligazioni che saranno rispettivamente assunti ed emesse dopo il predetto aumento.

Le partecipazioni azionarie delle imprese indicate nei commi precedenti in altre imprese italiane o straniere possono essere assunte soltanto in base ad apposita autorizzazione da accordarsi con decreto del Ministro del tesoro. I debiti contratti sul mercato italiano dalle imprese nelle quali siano assunte partecipazioni, in essi compresa l'emissione di obbligazioni, sono calcolati come assunti direttamente dalle imprese nelle quali sia intervenuto il capitale estero ai fini del secondo e del terzo comma del presente articolo.

L'inosservanza delle disposizioni stabilite nei commi precedenti comporta, nei riguardi dei partecipanti esteri, la decadenza dai benefici previsti dall'articolo 1, salva l'applicabilità dell'articolo 2.

ART. 5.

Gli investimenti previsti dagli articoli 1 e 2 possono essere effettuati anche in macchinari da impiegarsi nell'impresa: l'importa-

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

zione di detti macchinari è soggetta alle disposizioni vigenti in materia.

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il capitale investito è determinato in misura pari al valore accertato in dogana per i macchinari importati.

Il trasferimento all'estero del capitale investito ai sensi del presente articolo non può essere effettuato prima di due anni dall'investimento, anche se quest'ultimo abbia avuto luogo nei casi e nei modi previsti dall'articolo 1, sempre però nell'importo derivante da eventuali successivi realizzi.

ART. 6.

Le persone fisiche e giuridiche e le imprese che svolgano la propria attività nel territorio dello Stato e siano autorizzate, a norma del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 1, a contrarre, sotto qualsiasi forma, prestiti all'estero in valuta accettata in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi ed a questo ceduta, possono ottenere, a domanda, la valuta estera occorrente per il servizio d'interessi o di rimborso dei prestiti contratti ed effettuarne il trasferimento all'estero, in esecuzione delle obbligazioni assunte, nei limiti dell'ottenuta autorizzazione.

La domanda di cui al precedente comma è proposta all'Ufficio italiano dei cambi per il tramite della Banca d'Italia o delle Banche contemplate nell'articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331.

La valuta accordata in accoglimento della domanda proposta ai sensi del presente articolo è corrisposta alle condizioni di cambio vigenti ed è trasferita all'estero per il tramite delle Banche indicate nel precedente comma.

ART. 7.

È fatto obbligo alle Banche, ai notai, agli agenti di cambio ed in genere ai pubblici ufficiali che intervengano in operazioni che comunque comportino investimenti di capitali esteri in Italia, di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le modalità di tali operazioni, entro trenta giorni dalla conclusione, specificando la valuta ceduta ed il relativo ammontare.

Le società e le imprese che svolgono la propria attività nel territorio dello Stato sono tenute a comunicare all'Ufficio anzidetto le alienazioni di titoli azionari o di quote di partecipazioni a favore di stranieri

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

o di cittadini italiani residenti all'estero, entro trenta giorni dalle alienazioni medesime.

Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti nei commi precedenti, è comminata una sanzione pecuniaria di carattere civile in misura non inferiore a lire 100.000 e non superiore al triplo delle somme investite.

Alla determinazione dell'entità della sanzione pecuniaria per l'inosservanza sia delle disposizioni del presente articolo, sia di quelle previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, ed alla riscossione del relativo ammontare, si provvede ai sensi dei regi decreti-legge 12 maggio 1938, n. 794, e 5 dicembre 1938, n. 1928, e successive modificazioni.

ART. 8.

Il trasferimento all'estero di capitali e rendite ai sensi della presente legge è effettuato per mezzo della Banca d'Italia o delle Banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331.

L'Ufficio italiano dei cambi ha facoltà di consentire, a richiesta dell'interessato, che il trasferimento sia effettuato in valuta diversa da quella originariamente importata.

Il trasferimento è subordinato all'avvenuto pagamento delle imposte dirette, anche non erariali, previste, in conseguenza dell'attività cui si riferisce il trasferimento medesimo, dalla legislazione in vigore alla data in cui questo ultimo è domandato.

L'interessato è tuttavia ammesso a trasferire i capitali e le rendite anche prima del pagamento delle imposte anzidette quando presenti all'Intendente di finanza competente idonee garanzie.

ART. 9.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, saranno emanate norme regolamentari per la esecuzione della presente legge.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.